

---

Il condòmino può rinunciare all'uso del riscaldamento centralizzato e distaccare le diramazioni della sua unità immobiliare dall'impianto termico comune, senza necessità di autorizzazione o approvazione degli altri condòmini e, fermo il suo obbligo al pagamento delle spese per la conservazione dell'impianto, è tenuto a partecipare a quelle di gestione dell'impianto se, e nei limiti in cui, il suo distacco non si risolve in una diminuzione degli oneri del servizio di cui continuano a godere gli altri condòmini.

Inoltre, pur in presenza di tali condizioni, la delibera assembleare che respinga la richiesta di autorizzazione al distacco è nulla per violazione del diritto individuale del condòmino sulla cosa comune.

Cass., sez II, 30/03/2006 n. 7518

.

\*

\*

\*

fonte: condominiweb

In sintesi: se sussistono le condizioni fisiche per installare la caldaia, se la canna fumaria è a norma, se tutte le normative sono rispettate (sicurezza, conformità) ecc ecc... è possibile staccarsi dall'impianto centrale, fermo restando l'obbligo del condòmino, di continuare a partecipare, anche se solo in parte, alle spese di manutenzione e/o conservazione dell'impianto centrale.

---